



CITTA di MAGENTA

**Regolamento Comunale per
l'esercizio delle attività di
ACCONCIATORE
ed
ESTETISTA**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 16 aprile 2019

INDICE

TITOLO I - NORMATIVA GENERALE

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO II - ATTIVITA' PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

ART. 2 - DEFINIZIONE DI ACCONCIATORE E MODALITÀ DI ESERCIZIO

ART. 3 – TITOLO PROFESSIONALE

ART. 4 – REQUISITI IGIENICO SANITARI

TITOLO III - ATTIVITA' PROFESSIONALE DI ESTETISTA

ART. 5 - DEFINIZIONE DI ESTETISTA E MODALITÀ DI ESERCIZIO

ART. 6 – QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 7 – INFORMAZIONE SUI TRATTAMENTI

ART. 8 – REQUISITI IGIENICO SANITARI

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 9 - RESPONSABILE TECNICO

ART. 10 – FORME D'ESERCIZIO

ART. 11 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

ART. 12 – AFFITTO DI POLTRONA

**ART. 13 – AVVIO, SOSPENSIONE, MODIFICHE, TRASFERIMENTO, CESSAZIONE E SUBINGRESSO
DELL'ATTIVITÀ**

ART. 14 – ORARI

ART. 15 – TARIFFE E PREZZI

ART. 16 – CONTROLLI

ART. 17 – SANZIONI

ART. 18 – SOSPENSIONE, DIVIETO DI PROSECUZIONE ATTIVITÀ, DECADENZA

ART. 19 – PROVVEDIMENTI D'URGENZA

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

TITOLO I
NORMATIVA GENERALE

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività professionali di acconciatore ed estetista, ai sensi e per gli effetti della rispettiva normativa di riferimento:

- L. 17 agosto 2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- L. 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista";
- Legge regionale 16 dicembre 1989 n. 73 "disciplina istituzionale dell'artigianato Lombardo"
- Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6 "Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della Legge regionale 16 dicembre 1989 n. 73 "disciplina istituzionale dell'artigianato Lombardo";
- Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n. 5 "Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art 21 bis della L.R. 73/89" ;

Tali attività rientrano nella sfera della libertà di iniziativa economica privata, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione.

2) Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934 e ss.mm.ii.;
- b) le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva con finalità di carattere terapeutico;
- c) le attività di tatuaggio e piercing (ad esclusione del piercing al lobo auricolare), che devono seguire le Linee Guida diffuse dal Ministero della Sanità in data 5/2/1998, la d.g.r . n. 4259/2003: "Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste", contenente anche indicazioni specifiche per l'attività di tatuaggio e piercing, il decreto del Direttore generale della sanità Regione Lombardia n. 6932/2004 e il Decreto Regionale n. 4721/2011 "Adozione di nuovi profili professionali per l'inserimento nel Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia - 6° provvedimento";
- d) le attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'art. 2 della L. n. 2/2005 (norme in materia di discipline bio-naturali, a titolo esemplificativo: Massaggio Olistico, Naturopatia, Tuina, Shiatsu).

TITOLO II
ATTIVITA' PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

Art. 2
Definizione di acconciatore e modalità di esercizio

1. L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Le imprese di acconciatura, oltre alle prestazioni di cui al precedente comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

3. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e nella legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere».

Art. 3

Titolo professionale

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, come disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme di settore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato all'acquisizione di apposita abilitazione professionale (di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, della l. 174/2005) previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti

5. Il possesso del titolo di acconciatore consente l'esercizio dell'attività unisex.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

7. La verifica dei requisiti professionali spetta al comune (SUAP) competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo del 6 agosto 2012, n. 147 'Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno

Art. 4

Requisiti igienico sanitari

1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti dettati dal Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6 "Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della Legge regionale 16 dicembre 1989 n. 73 "disciplina istituzionale dell'artigianato Lombardo", Allegato 1, e s.m.i., garantendo l'accessibilità e l'usufruibilità degli spazi al cliente con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della L. n. 104/1992 (Legge Quadro sull'handicap), del D.P.R. n. 503/1996, del D.P.R. n. 320/2001 e della L. R. n. 6/1989.

2. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari e di tutela e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ATS competente per territorio.

TITOLO III
ATTIVITA' PROFESSIONALE DI ESTETISTA

Art. 5
Definizione di estetista e modalità di esercizio

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1 della l. 1/1990, sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
3. L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla l. 1/1990, nonché mediante l'applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente.
4. Le apparecchiature di cui al comma 3 e le relative installazioni devono essere conformi alle normative tecniche di settore.
5. Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici finalizzati al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività di cui all'art. 1 comma 2. lett. d) del presente Regolamento, è da intendersi attività di estetista sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi, le cui installazioni devono essere conformi alle normative tecniche di settore, compresi nell'elenco allegato alla L. n. 1/1990.
6. L'uso di lampade, lettini o altri strumenti abbronzanti, in quanto contenuti nell'elenco di cui alla L. n. 1/1990, è subordinato alla presenza e l'assistenza continua da parte di personale qualificato professionalmente.
7. Anche l'onicotecnica, rientra nella sfera di applicazione della L. n. 1/1990, poiché ha la finalità di migliorare l'aspetto estetico delle mani, anche nel caso in cui questa venga prestata in via specifica. La semplice decorazione di unghie artificiali e la conseguente applicazione non sono soggette a qualifica professionale di estetista.
8. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e nella legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere».

Art. 6
Qualificazione e formazione professionale

1. L'esercizio dell'attività di estetista, come disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme di settore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta è subordinato all'acquisizione di apposita qualifica professionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 'Disciplina dell'attività di estetista'.
2. La qualificazione professionale di estetista, di cui al comma 1, si intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione ai sensi della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 'Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia'. Tale attestato è conseguito a seguito del superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa tra loro:

- a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
- b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
- c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 della L. 1/1990
3. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.
4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti
5. Al fine di conseguire la qualificazione professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell'attestato di qualifica, di esercitare l'attività ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della L. n. 1/1990.
6. La verifica dei requisiti professionali spetta al comune (SUAP) competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo del 6 agosto 2012, n. 147 'Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno

Art. 7

Informazioni sui trattamenti

1. Prima di ogni trattamento estetico, il cliente dovrà essere preventivamente ed adeguatamente informato sugli effetti attesi, sui possibili effetti indesiderati e su eventuali controindicazioni del trattamento estetico richiesto, oltre a ulteriori precauzioni post-trattamento, da parte dell'estetista o responsabile tecnico sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologici di settore.

Art. 8

Requisiti igienico sanitari

1. Chiunque eserciti l'attività di estetista deve operare nel rispetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti dettati dal Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n. 5 "Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art 21 bis della L.R. 73/89, Allegato 1, e s.m.i., garantendo l'accessibilità e l'usufruibilità degli spazi al cliente con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della L. n. 104/1992 (Legge Quadro sull'handicap), del D.P.R. n. 503/1996, del D.P.R. n. 320/2001 e della L. R. n. 6/1989.
2. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari e di tutela e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ATS competente per territorio.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9
Responsabile Tecnico

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore o di estetista deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di cui agli articoli 3 "Titolo professionale" e 6 «Qualificazione e formazione professionale» del presente regolamento.
2. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività, ed è iscritto nel repertorio delle notizie economiche-amministrative (REA).
3. In caso di assenza, non temporanea, del responsabile tecnico e qualora venga svolta l'attività il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea qualificazione professionale.
4. In caso di modifica del responsabile tecnico, o nell'ipotesi di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio dovrà trasmettere via Pec la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale del sostituto.
5. Il Comune, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, diffida l'interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo la sospensione fino all'avvenuto adeguamento dell'attività fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 17 del presente regolamento.
6. La nomina di più responsabili tecnici per la medesima unità locale esonera dall'obbligo di quanto previsto al comma 3.

Art. 10
Forme d'esercizio

1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, ai sensi della normativa vigente.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento, fermo restando che non può sussistere alcuna commistione fra l'attività di acconciatore/estetista e l'attività sanitaria che devono essere esercitate in ambienti fisicamente separati, in uso esclusivo e con accesso indipendente.
3. Le imprese esercenti l'attività di acconciatore e di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso della qualificazione professionale.
4. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale.
5. Nelle imprese diverse da quelle esercitate in forma artigiana, i soci dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.
6. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, nel rispetto del possesso delle relative qualifiche professionali e della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente.

Art. 11
Luogo di svolgimento dell'attività

1. Le attività di acconciatore e di estetista devono essere svolte in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di accessibilità alle persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della L. n. 104/1992 (Legge Quadro sull'handicap), del D.P.R. n. 503/1996, del D.P.R. n. 320/2001 e della L. R. n. 6/1989.
2. Verificata la conformità urbanistica e l'idoneità edilizia dei locali, l'attività può essere svolta - nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e accessibilità - presso il domicilio dell'esercente a condizione che gli spazi di lavoro, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea area d'attesa e siano consentiti i controlli di cui all'art. 15 del presente regolamento.
3. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore e di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
4. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista in sede fissa, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente, in caso di sua malattia, altro impedimento fisico o nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda, allo spettacolo, in occasione di cerimonie, di particolari eventi fieristici o promozionali.
5. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore ed estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dagli articoli 4 e 8 del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 12
Affitto di poltrona

1. L'esercente l'attività di acconciatore e di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti, acconciatori ed affini, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.
2. L'attività congiunta di cui al comma precedente, esercitata tra distinte imprese o all'interno della stessa impresa è soggetta alla presentazione della SCIA di cui all'art. 13 del presente Regolamento

Art. 13
Avvio, sospensione, modifiche, trasferimento, cessazione e subingresso dell'attività

1. L'avvio, la sospensione, le modifiche, il trasferimento, la cessazione e il subingresso della attività di acconciatore e di estetista sono soggette alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'articolo 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160.
2. Le modalità di presentazione della SCIA sono indicate sul portale ufficiale del Comune di Magenta, nella sezione SUAP
3. La segnalazione è valida per il soggetto dichiarante e per i locali in essa indicati, a tal fine dovrà essere corredata da:
 - a. planimetria degli ambienti di lavoro in scala 1:50 (o di diversa scala se ritenuta idonea dall'ufficio) riportante la destinazione d'uso dei locali, delle varie zone operative, dei servizi annessi e delle relative attrezzature ed arredi; nella stessa dovrà essere indicata la corretta individuazione toponomastica dell'unità (via e numero civico dei locali designati come sede operativa);
 - b. documentazione comprovante il possesso della qualifica professionale richiesta nel presente regolamento

4. Il SUAP provvederà ad inoltrare agli Enti terzi ed agli uffici comunali interessati la SCIA.
5. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore e/o di estetista, purché durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.
6. L'attività di acconciatore e di estetista può essere sospesa per un periodo non superiore a un anno; eventuali proroghe possono essere richieste al comune solo per gravi motivi di salute o danni strutturali dei locali, comprovati e documentati. Se l'attività non viene riattivata entro 60 giorni dal termine della sospensione comunicata, la SCIA originaria non produrrà più gli effetti utili all'esercizio dell'attività.
7. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio dell'attività di acconciatore e/o di estetista, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, deve essere effettuato nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità

Art. 14 **Orari**

1. Gli orari giornalieri dell'attività di acconciatore ed estetista, e le giornate di chiusura annuali sono così stabiliti:
 - a* l'orario giornaliero dell'attività dovrà essere ricompreso nella fascia oraria tra le 07,00 e le 22,00, dal lunedì al sabato.
 - b* All'interno della fascia oraria fissata, ogni esercente è libero di determinare l'orario prescelto che potrà essere differenziato per ogni giorno della settimana e potrà prevedere una o più interruzioni nell'arco della giornata;
 - c* gli esercizi hanno la facoltà di restare chiusi in un giorno di ogni settimana liberamente scelto dal titolare dell'attività; ciò non preclude la possibilità per il singolo operatore di decidere di chiudere per più di un giorno alla settimana, sempre nel rispetto dell'obbligo della comunicazione preventiva alla clientela, nell'ambito delle norme a tutela del consumatore;
 - d* agli esercenti è consentito di protrarre l'attività ad esercizio chiuso, senza possibilità di accedere dall'esterno, per non oltre un'ora, solo allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all'orario di chiusura stabilito;
 - e* gli esercizi devono esporre al pubblico un cartello ben visibile, anche ad esercizio chiuso, indicante l'orario di apertura e di chiusura effettivamente praticato e l'indicazione del giorno o dei giorni di chiusura infrasettimanale, eventualmente prescelti.
2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al SUAP, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso. Tale comunicazione deve essere effettuata contestualmente all'inizio dell'attività.
3. L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare anticipatamente al SUAP l'eventuale modifica "non occasionale" dell'orario di apertura e chiusura.
4. L'orario scelto dovrà comunque tener conto che un responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.
5. E prevista la chiusura obbligatoria nelle seguenti festività: 1 gennaio - 6 gennaio - Pasqua - Lunedì dell'Angelo - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 25 e 26 dicembre.
6. Nel caso di esercizi con attività esclusiva e/o prevalente di solarium, l'operatore potrà tenere aperto l'esercizio nella giornata di domenica per la sola attività di solarium. la deroga è finalizzata esclusivamente per consentire la prestazione di trattamenti abbronzanti.
7. Per tutto il mese di dicembre è facoltativo aprire gli esercizi nella giornata di domenica e nella festività dell'8 dicembre.

8. Modifiche agli orari ed al calendario dei giorni di apertura e chiusura delle attività di cui al presente articolo, sono adottati con ordinanza del Sindaco sentite le Organizzazioni di categoria e sindacali.

Art. 15 Tariffe e prezzi

1. L'esercente dovrà esporre le tariffe praticate in maniera ben visibile alla clientela, in prossimità della cassa dell'esercizio.
2. In caso di vendita di prodotti o altri beni accessori inerenti la propria attività al solo fine della continuità del trattamento in corso, i prezzi degli stessi dovranno essere esposti in maniera chiara e ben visibile alla clientela.
3. La pubblicità visibile dall'esterno relativa alle tariffe dei trattamenti estetici non soddisfa l'obbligo di cui al comma 1.

Art. 16 Controlli

1. Gli agenti delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale, il personale dell'ATS e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, anche se presso scuole, circoli privati o il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività. A tal fine il titolare deve tenere a disposizione, presso l'esercizio, la SCIA/titolo autorizzativo per l'esibizione immediata in caso di controlli.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della L.R. n.11/2014, le amministrazioni competenti, effettuano i controlli e fissano, ove necessario, un termine non inferiore a 60 giorni per ottemperare alle relative prescrizioni.

Art. 17 Sanzioni

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti, servizi di estetica o di acconciatura in assenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 6 del presente regolamento, nonché in caso di mancata presentazione della SCIA, sono irrogate dal comune le sanzioni amministrative di cui all'art. 12 della L. n. 1/1990 ed all'art. 5 della L. 174/2005, secondo le procedure previste dalla L. n. 689/1981.
2. La violazione delle altre norme indicate nel presente regolamento, quando non costituiscono un reato o costituiscano violazioni di altre leggi altrimenti sanzionate, nonché le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa determinata da specifico provvedimento di livello comunale.
3. Alla data di approvazione del presente Regolamento la sanzione di cui sopra è determinata dal pagamento in misura ridotta di €. 450,00 come disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 137 del 29.09.2016
4. Le violazioni delle prescrizioni poste a tutela del consumatore (Codice del Consumo - D.lgs. n. 206/2005), delle norme igienico sanitarie e relative all'incolumità e alla salute pubblica, sono irrogate dagli organi di controllo preposti, nel rispetto delle sanzioni previste in materia.
- 5 Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del D.lgs.9 n. 81/2008: «Attuazione dell'art. 1 della L. n.123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
6. L'utilizzo o la commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e europea è soggetto al regime sanzionatorio previsto dal Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. Le sanzioni

previste dalla L. n. 713/86 sono applicabili in considerazione della sopravvenuta o meno incompatibilità con la normativa comunitaria.

7. Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall'art. 21 bis della L.R. n. 73/1989, che consente all'ente comunale di prevedere oltre all'erogazione di una sanzione amministrativa, la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.

8. Le competenze relative al procedimento amministrativo di cui alla legge 689/81, comprese le funzioni sanzionatorie, sono attribuite alla Polizia Locale.

Art. 18

Sospensione, divieto di prosecuzione attività, decadenza.

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista può essere sospeso dal Dirigente del Settore a cui fa capo il servizio SUAP per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

2. Qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi necessari all'esercizio dell'attività, la SCIA originaria non produrrà più gli effetti utili all'esercizio della stessa, fermo restando l'applicazione delle modalità procedurali previste dalla L. n. 241/1990.

3. In caso di accertamento della mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nel provvedimento finale, il Dirigente del Settore a cui fa capo il servizio SUAP, anche su segnalazione scritta e motivata della Polizia Locale, delle Forze dell'Ordine o della competente ATS Città Metropolitana di Milano, sospende l'efficacia della SCIA per un periodo non superiore ai 20 giorni previa diffida di regolarizzazione. Qualora ciò non avvenga la SCIA originaria non produrrà più gli effetti utili all'esercizio dell'attività.

4. La SCIA non produrrà più gli effetti utili all'esercizio dell'attività qualora il titolare non dia inizio alla stessa entro 180 giorni o l'abbia sospesa per un periodo superiore a 12 mesi senza preventiva autorizzazione.

5. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente regolamento, ovvero di mancato rispetto delle prescrizioni previste nel provvedimento finale, il Dirigente del Settore a cui fa capo il servizio SUAP può adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Si ha reiterazione nei casi di cui all'art. 8 bis della L. n. 689/1981.

7. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titolo abilitativo e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività, il Dirigente del Settore a cui fa capo il servizio SUAP dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, decorsi 10 giorni dall'Ordinanza, qualora la stessa non venga ottemperata.

Art. 19

Provvedimenti d'urgenza

1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 17 e dai provvedimenti di cui all'art. 18, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco, in qualità di autorità locale d'igiene, provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'attività, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

Art. 20

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua adozione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge, a completa ed integrale sostituzione del precedente approvato con

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21.05.1997.

2. Entro 30 giorni dall'adozione del presente regolamento questa amministrazione provvederà ad inoltrarne copia alla Direzione Generale competente della Giunta Regionale il regolamento adottato